

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
l'11 maggio 2005, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 45

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «e di difesa nazionale» sono inserite le seguenti: «, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio»;

al comma 2, dopo le parole: «emanati ai sensi del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 3, le parole: «sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, è autorizzata» e le parole: «189 agenti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 189 agenti»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 3 dell'11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – (*Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato*). – 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di di-

rigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità.

2. Le disposizioni dell'articolo 30-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore centrale di sanità. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.

3. È istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta qualifica non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla predetta tabella A.

4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è rideterminata in 1.087 unità. Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformità ad un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici è sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 1-*ter*. – (*Commissioni sanitarie*). – 1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:

a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;

b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 1-*quater*. – (*Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza*). – 1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanziari, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

Art. 1-*quinqües*. – (*Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate*). – 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999,

n. 266. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 1-*sexies*. – (*Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia*). – 1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, è attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni"».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, la riammissione in servizio di fino a 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell'Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità.

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis*, pari a 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1-*quater*. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, il trattenimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata.

1-*quinquies*. Nel biennio 2005-2006 il Ministro della difesa è autorizzato, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2005

e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a bandire concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente.

1-sexies. All'onere derivante dai commi *1-quater* e *1-quinquies*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2005, 9 milioni di euro per l'anno 2006 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»;

al comma 2, le parole: «nell'ambito dello stanziamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa» *e le parole:* «, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge» *sono soppresse.*

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). – 1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente:

"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa"».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,» *sono soppresse e le parole:* «per l'assunzione di» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'assunzione di fino a»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legisla-

tivo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è fissata in 616 unità.

2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma *2-bis* hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-quater*, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis* ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* – (*Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale*). – 1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministero della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio».

All'articolo 4:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «, a cui è preposto un prefetto» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: "di cui alla lettera a) dell'articolo 5" e "di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5"»;

al comma 2, lettera c), dopo la parola: «dispone» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio,».

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno,» sono inserite le seguenti: «relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003,».

All'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 11, comma 5-bis, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «, e successive modificazioni» sono soppresse.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «n. 163 del 14» la parola: «del» è soppressa.

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi) – 1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246».

All'articolo 8, comma 1, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. – (*Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia*). – 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici".

Art. 8-ter. – (*Modifiche in tema di rappresentanza militare*) – 1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta".

2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole: "tre anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

Art. 8-quater. – (*Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490*). – 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

"Art. 60-ter. – (*Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali*). – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009".

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2009";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al

grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d)".

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250 per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 8-quinquies. - *(Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta) – 1.* All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "Trento e Bolzano, della Croce rossa" sono sostituite dalle seguenti: "Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa"».

All'articolo 9:

al comma 1, alla lettera a), le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007» e, alla lettera b), le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;

il comma 3 è soppresso.

TABELLA A
(Art. 1-*bis*, comma 5)

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
<i>B</i>	Dirigente generale medico di livello <i>B</i>	*	Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente).
<i>C</i>	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità.
<i>D</i>	Dirigente superiore medico	11	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale.
<i>E</i>	Primo dirigente medico	37	Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali.

* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.

TABELLA B
(Art. 3, comma 2-*bis*)

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
<i>B</i>	Dirigente generale	1	Capo del Corpo forestale dello Stato.
<i>C</i>	Dirigente generale	1	Vice Capo del Corpo forestale dello Stato.
<i>D</i>	Dirigente superiore	21	Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale.
<i>E</i>	Primo dirigente	39	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.